

Repertorio N. 84402

Fascicolo N. 50988

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI ASSOCIATI
DELLA "Consulta per le Persone in Difficoltà - ONLUS (CPD)"**

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno otto del mese di ottobre, alle ore quattordici e minuti trenta.

In Torino, in una stanza al piano terreno dello stabile sito in corso Unione Sovietica 220/D.

Davanti a me dottor Francesco PIGLIONE, Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, è comparso il signor

PIOVANO Gabriele, nato a Torino (TO) il 16 ottobre 1985, residente a Torino (TO), corso Mortara numero 42,

della cui identità personale io Notaio sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio direttivo della

"Consulta per le Persone in Difficoltà - ONLUS (CPD)", con sede in Torino (TO), corso Unione Sovietica numero 220/D, codice fiscale: 97527910018 e partita IVA: 12115020013;

il quale mi dichiara che è stata convocata per questo giorno, luogo ed ora l'assemblea straordinaria degli associati della associazione suddetta, per discutere e deliberare sugli argomenti di cui in appresso.

Ai sensi dell'articolo 15 dello statuto, assume la presidenza dell'assemblea lo stesso signor PIOVANO Gabriele il quale, chiamato me Notaio a fungere da segretario, dichiara, verifica e constata:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto ed è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta in prima convocazione;
- che sono presenti e/o rappresentati numero 39 (trentanove) associati sul numero 49 (quarantanove) associati attualmente iscritti all'associazione;
- che per il consiglio direttivo, oltre ad esso presidente, sono presenti gli altri consiglieri signori: FERRERO Giovanni, ANTONUCCI Giuseppe e TARASCO Cristian, mentre sono assenti giustificati gli altri consiglieri, signore BISACCO Francesca, DADONE Dario e TURLIONE Maria Luisa;
- che la presente assemblea è pertanto legalmente costituita e valida a deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

- **Proposta di adozione di un nuovo testo dello statuto, al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore; deliberazioni relative.**

Passandosi alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente espone agli intervenuti che, entro il 30 giugno 2020, è necessario procedere ad una modifica statutaria, al fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che la modifica entro tale termine è fondamentale per iscriversi nel futuro Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo.

Il Presidente presenta, quindi, agli intervenuti la bozza del nuovo statuto, aggiornato alle nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

A questo punto, si procede ad una lettura del nuovo statuto, evidenziando le

Atto reg.to a Torino - DP I
il 09/10/2019
n° 15831 Serie 1T
per € 0,00



1
differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

In particolare, il Presidente illustra agli intervenuti la necessità di modificare, fin da ora, le finalità statutarie, al fine di ivi prevedere, altresì, la possibilità di organizzare e gestire attività di formazione, rivolte al personale scolastico negli ambiti previsti dall'all. 1 della Direttiva n. 170/2016 del MIUR.

Il Presidente precisa, infine, ai sensi del III comma dell'articolo 101 del D. Lgs. 117/2017, che fino all'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore, continueranno ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione dell'associazione medesima nel Registro delle Onlus e nell'albo regionale degli Organismi di coordinamento e collegamento del Registro del Volontariato. In particolare, la disciplina delle Onlus rimarrà in vigore fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo settore e comunque, dopo aver ricevuto l'autorizzazione da parte della Commissione Europea e non prima del periodo di imposta successivo a quello di operatività del Registro unico. L'assemblea, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto unanime espresso per alzata di mano

d e l i b e r a:

1 - di modificare la denominazione sociale in **"CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTA' - ODV ETS"**, prendendo atto che nel periodo transitorio, cioè nelle more dell'istituzione del RUNTS, l'acronimo ODV può essere utilizzato alla luce della clausola di equivalenza contenuta nell'articolo 101, comma 3 del Codice del Terzo settore e che l'acronimo ETS non può essere utilizzato negli atti e nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico prima dell'iscrizione al RUNTS;

2 - di modificare, fin da ora, l'attività dell'associazione nel seguente modo:

"1) Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse Sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse Sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse Sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa Sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio Sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni Sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura Sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, Sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

a) Promozione di una cultura della solidarietà in ogni forma. L'attuazione di programmi di collaborazione e di scambi fra tutti gli aderenti, intorno ai diversi ambiti di intervento per un utilizzo razionale di ogni risorsa, onde evitare sovrapposizioni e sprechi.

b) Esame di tutte le necessità per definire le linee risoltrici e valutare ogni aspetto normativo, per il più efficiente rapporto con qualunque istituzione sia pubblica che privata.

c) Formulazione, nei confronti di ogni Ente o Istituzione pubblica, di pareri e proposte circa la programmazione di servizi da realizzare, la loro normalizzazione ed il loro successivo controllo.

d) Proposta ad ogni iniziativa privata di collaborazione già nella fase progettuale, per rendere ogni intervento suscettibile di beneficiare delle esperienze e delle conoscenze che in ciascun campo gli associati alla Associazione CPD sono in grado di offrire.

e) Intervento negli stati di bisogno con le altre associazioni o istituzioni pubbliche là dove si disponga di mezzi (es. lasciti, donazioni).

f) Promozione di iniziative di formazione atte a diffondere lo studio delle discipline professionali, tecnologiche e linguistiche, nonché la realizzazione e la divulgazione di nuove tecniche e metodi di studio e di insegnamento.

g) Istruzione e gestione di corsi specifici secondo le leggi vigenti quali i corsi liberi di qualificazione linguistica e professionale, corsi di cultura

Sociale, corsi di aggiornamento per personale della scuola di ogni ordine e grado, corsi di avviamento al lavoro, corsi di riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori, corsi di educazione continua in medicina (ECM), corsi di recupero nonché altri corsi richiesti dal mercato e/o dalla legge.

h) Istruzione e gestione di attività di formazione per il personale della scuola di ogni ordine e grado negli ambiti di cui all'all. 1 della Direttiva n. 170/2016 di seguito elencati:

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;
2. Metodologie e attività laboratoriali;
3. Innovazione didattica e didattica digitale;
4. Didattica per competenze e competenze trasversali;
5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;
2. Orientamento e Dispersione scolastica;
3. Bisogni individuali e Sociali dello studente;
4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;
5. Alternanza scuola-lavoro;
6. Inclusione scolastica e Sociale;
8. Gestione della classe e problematiche relazionali;
10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;
12. Cittadinanza attiva e legalità;
13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

i) Creare e sviluppare, ove possibile, percorsi di formazione e qualificazione professionale in collaborazione con università, istituti e scuole secondarie superiori, partner territoriali, enti formativi o agenzie formative in partenariato.

j) Promuovere la cultura della solidarietà e la sensibilizzazione ai temi dell'inclusione delle persone con disabilità e/o in situazione di fragilità attraverso una pluralità di strumenti comunicativi tra cui anche trasmissioni radio, televisive e piattaforme online.

k) Organizzazione, progettazione e gestione di attività di sensibilizzazione e formazione nell'ambito della filiera turistica per garantire l'accessibilità e fruibilità degli spazi, dei luoghi e delle attività al fine di garantire il diritto di tutti di viaggiare.

3) Le attività di cui al precedente comma 1 sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente so-

stenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo Sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.lgs 117/2017 e s.m.i

10) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I rapporti di lavoro tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della categoria interessata.

11) L'ODV partecipa e collabora con soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali."

3 - di approvare il nuovo statuto sociale, precisando che tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, troveranno applicazione all'operatività del Runts medesimo;

4 - di conferire mandato al presidente dell'associazione, affinché apporti le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste dalle amministrazioni pubbliche competenti, in applicazione del Codice del Terzo Settore. Null'altro essendovi da deliberare il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore quindici e minuti venti.

* * * * *

Il testo aggiornato dello statuto sociale, composto di sette fogli, si allega al presente verbale sotto la lettera "A" omessane la lettura per dispensa avuta dal comparente con il mio consenso.

Si richiede, infine, che al presente verbale venga applicata l'esenzione dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo, ai sensi dell'articolo 82, commi 3 e 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 numero 117.

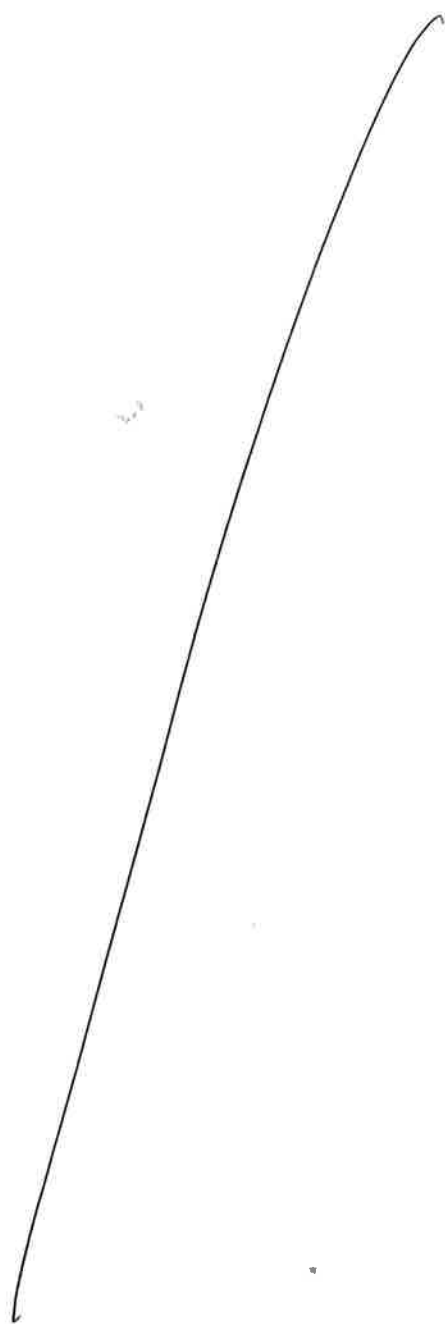
Richiesto

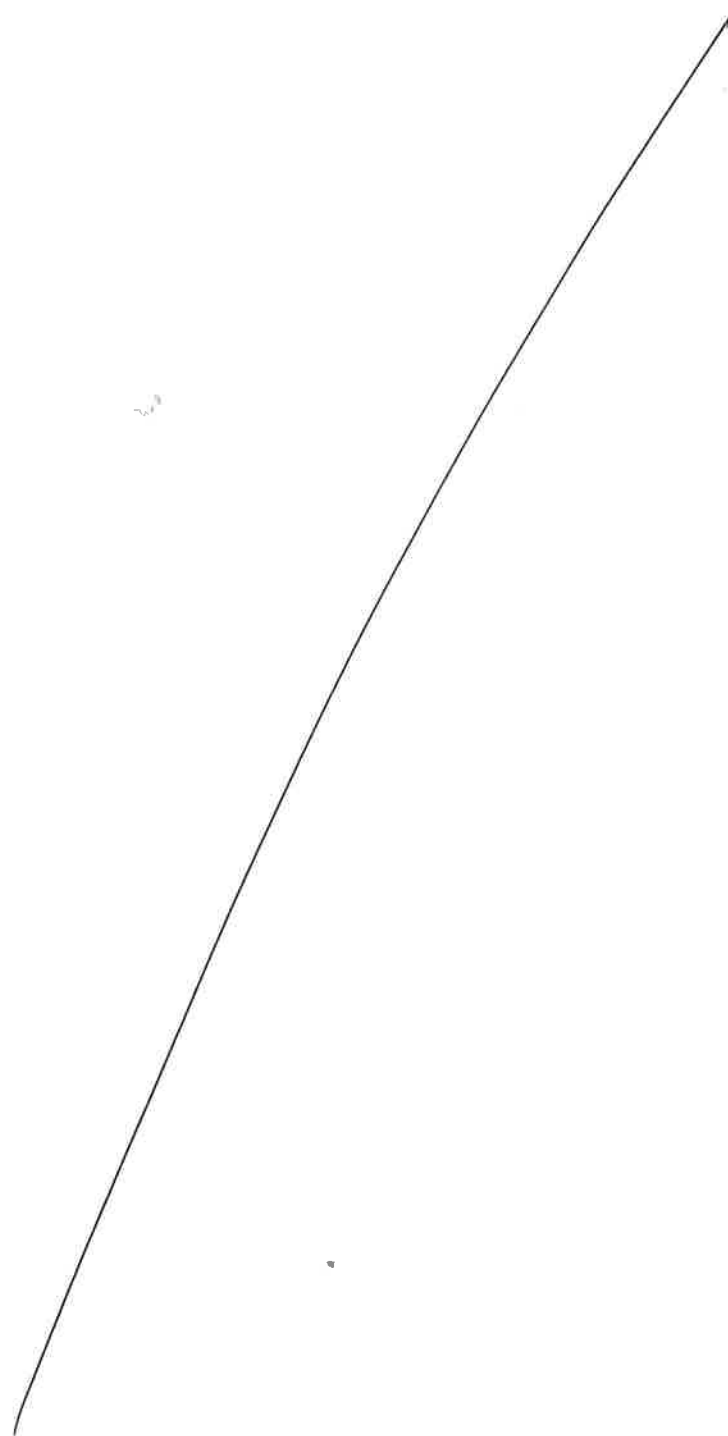
io Notaio ho ricevuto questo atto scritto in parte da me e da persona di mia fiducia a mano ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, a norma di legge, e da me letto al comparente che lo conferma e con me lo sottoscrive.

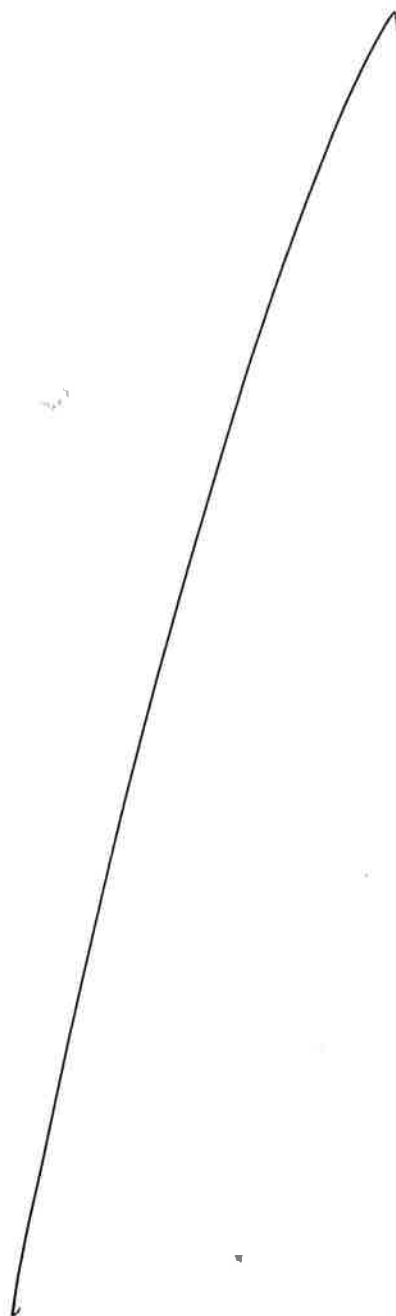
Occupa quest'atto

tre fogli per complessive dieci facciate e parte dell'undicesima.

F.ti: Gabriele PIOVANO
Francesco PIGLIONE Notaio







Allegato "A" ai numeri 84402/50988

Statuto dell'Organizzazione di Volontariato

"CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ODV ETS"

Art. 1

Costituzione, denominazione e sede

1. È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile, al D.P.R. 361/2000, al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" e s.m.i., l'Organizzazione di Volontariato senza scopo di lucro **"CPD - CONSULTA PER LE PERSONE IN DIFFICOLTÀ - ODV ETS"** siglabile **"CPD - ODV ETS"**.

2. L'Organizzazione ha sede legale nel Comune di Torino (TO). Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli Enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

3. L'Associazione opera prevalentemente nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

4. La durata dell'Organizzazione di Volontariato non è predeterminata ed essa può essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art. 18 del presente Statuto.

Art. 2

Statuto e regolamento

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dalle norme vigenti.

L'eventuale regolamento, che potrà essere deliberato dall'Assemblea del-

l'Associazione, disciplina in armonia con lo Statuto, gli ulteriori aspetti relativi all'organizzazione dell'attività stessa.

Lo Statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione.

Il presente Statuto può essere modificato con delibera dell'Assemblea straordinaria con apposito ordine del giorno secondo le norme vigenti.

Art. 3

Scopi e finalità

1. L' ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopo di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge lo scopo di attuare azioni di sostegno a quanti sono in condizioni di bisogno fisico e psichico oppure che vivono una disabilità, non solo per evitarne l'emarginazione, ma per escluderne l'isolamento, riconoscendo loro pieno diritto alla dignità umana e al beneficio di una vita la più normale possibile nel diritto della piena inclusione e pari opportunità.

Art. 4

Attività

1) Per la realizzazione dello scopo di cui al precedente art. 3 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 117/2017 e s.m.i, di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi Sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni Socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse Sociale con finalità educativa;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

g) formazione universitaria e post-universitaria;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto

legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni Sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

2) Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere:

a) Promozione di una cultura della solidarietà in ogni forma. L'attuazione di programmi di collaborazione e di scambi fra tutti gli aderenti, intorno ai diversi ambiti di intervento per un utilizzo razionale di ogni risorsa, onde evitare sovrapposizioni e sprechi.

b) Esame di tutte le necessità per definire le linee risolutive e valutare ogni aspetto normativo, per il più efficiente rapporto con qualunque istitu-

zione sia pubblica che privata.

c) Formulazione, nei confronti di ogni Ente o Istituzione pubblica, di pareri e proposte circa la programmazione di servizi da realizzare, la loro normalizzazione ed il loro successivo controllo.

d) Proposta ad ogni iniziativa privata di collaborazione già nella fase progettuale, per rendere ogni intervento suscettibile di beneficiare delle esperienze e delle conoscenze che in ciascun campo gli associati alla Associazione CPD sono in grado di offrire.

e) Intervento negli stati di bisogno con le altre associazioni o istituzioni pubbliche là dove si disponga di mezzi (es. lasciti, donazioni).

f) Promozione di iniziative di formazione atte a diffondere lo studio delle discipline professionali, tecnologiche e linguistiche, nonché la realizzazione e la divulgazione di nuove tecniche e metodi di studio e di insegnamento.

g) Istruzione e gestione di corsi specifici secondo le leggi vigenti quali i corsi liberi di qualificazione linguistica e professionale, corsi di cultura sociale, corsi di aggiornamento per personale della scuola di ogni ordine e grado, corsi di avviamento al lavoro, corsi di riqualificazione e aggiornamento dei lavoratori, corsi di educazione continua in medicina (ECM), corsi di recupero nonché altri corsi richiesti dal mercato e/o dalla legge.

h) Istruzione e gestione di attività di formazione per il personale della scuola di ogni ordine e grado negli ambiti di cui all'all. 1 della Direttiva n. 170/2016 di seguito elencati:

AMBITI TRASVERSALI

1. Didattica e metodologie;

2. Metodologie e attività laboratoriali;

3. Innovazione didattica e didattica digitale;

4. Didattica per competenze e competenze trasversali;

5. Gli apprendimenti.

AMBITI SPECIFICI

1. Educazione alla cultura economica;

2. Orientamento e Dispersione scolastica;

3. Bisogni individuali e Sociali dello studente;

4. Problemi della valutazione individuale e di sistema;

5. Alternanza scuola-lavoro;

6. Inclusione scolastica e sociale;

8. Gestione della classe e problematiche relazionali;

10. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

11. Sviluppo della cultura digitale ed educazione ai media;

12. Cittadinanza attiva e legalità;

13. Didattica delle singole discipline previste dagli ordinamenti.

i) Creare e sviluppare, ove possibile, percorsi di formazione e qualificazione professionale in collaborazione con università, istituti e scuole secondarie superiori, partner territoriali, enti formativi o agenzie formative in partenariato.

j) Promuovere la cultura della solidarietà e la sensibilizzazione ai temi dell'inclusione delle persone con disabilità e/o in situazione di fragilità attraverso una pluralità di strumenti comunicativi tra cui anche trasmissioni radio, televisive e piattaforme online.

k) Organizzazione, progettazione e gestione di attività di sensibilizza-

zione e formazione nell'ambito della filiera turistica per garantire l'accessibilità e fruibilità degli spazi, dei luoghi e delle attività al fine di garantire il diritto di tutti di viaggiare.

3) Le attività di cui al precedente comma 1 sono svolte dall'ODV, prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4) L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

5) Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e s.m.i.

6) L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Organizzazione di Volontariato le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei Soci.

7) Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spese e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 D.lgs 117/2017 e s.m.i).

8) Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro di-

pendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

9) L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18

D.lgs 117/2017 e s.m.i

10) L'ODV può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari. I rapporti di lavoro tra l'Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro della categoria interessata.

11) L'ODV partecipa e collabora con soggetti privati e/o pubblici per la realizzazione delle finalità istituzionali.

Art. 5

Patrimonio e risorse economiche

1. Il patrimonio dell'ODV è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento del proprio scopo ed è costituito da:

- a. Beni mobili ed immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV;
- b. Eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV;
- c. Eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a. Quote associative e contributi degli aderenti;
- b. Contributi pubblici e privati;

c. Donazioni e lasciti testamentari (accettati con beneficio di inventario);

d. Rendite patrimoniali;

e. Attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 D.lgs 117/2017 e s.m.i);

f. Ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs 117/2017 e s.m.i.;

g. Attività "diverse" di cui all'art. 6 del D.lgs 117/2017 e s.m.i (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio e termine rispettivamente il 1° Gennaio ed il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio ai sensi degli art. 13 e 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei Soci entro il mese di Giugno. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'ODV almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. È fatto divieto di dividere, anche in forme indirette, gli eventuali utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 6

Soci

1. L'ODV è stata costituita ai sensi del comma 1 dell'art. 32 del Codice del Terzo Settore - D.LGS 117/2017.

2. Il numero dei Soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche o le ODV che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione. Ai sensi del comma 2 dell'art. 32 del Codice altri enti o del Terzo settore o senza scopo di lucro potranno essere ammessi in qualità di associati a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato.

3. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

4. Gli aderenti alla Associazione mantengono la piena autonomia operativa nell'ambito della regolamentazione statutaria delle organizzazioni di appartenenza.

5. L'adesione sarà impegnativa solo sui temi concordati e sulle conseguenti iniziative che saranno assunte, dopo il più ampio dibattito, in piena libertà di scelta dei partecipanti.

Art. 7

Criteri di ammissione ed esclusione

1. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Viene decisa dal Consiglio Direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dall'Associazione. La richiesta di ammissione di altri Enti del terzo settore o

senza scopo di lucro, deve essere firmata dal corrispondente rappresentante legale e deve contenere la designazione di un delegato che li rappresenti in seno all'ente stesso.

2. Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio Direttivo comunica l'ammissione agli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di Socio è intrasmissibile.

5. La qualità di Socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV;

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV;

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 30 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei Soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di sospendere l'associato da ogni sua funzione e attività all'interno dell'Associazione in attesa del deliberato dell'Assemblea. Prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

7. La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza auto-

matica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.

8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV.

Art. 8

Diritti e Doveri dei Soci

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'ODV ed alla sua attività. In modo particolare:

a) I Soci in regola con il versamento della quota annuale di adesione hanno diritto:

di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;

di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;

di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

b) I Soci sono obbligati:

all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale Regolamento e delle eventuali deliberazioni assunte dagli organi sociali;

a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;

a mantenere un comportamento animato da spirito di solidarietà ed
attuato con correttezza, buona fede e onestà verso le altre organizzazioni ed
all'esterno dell'Associazione;

al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annual-
mente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissi-
bile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita;

ad impegnarsi in favore dell'Associazione gratuitamente, senza sco-
po di lucro.

Art. 9

Organi dell'ODV

1. Sono organi dell'ODV:

- a. L'Assemblea dei soci;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Presidente.

Art. 10

Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'ODV, regola l'attività
della stessa ed è composta da tutti i Soci.

2. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare
conferendo delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun
associato può rappresentare più di 3 associati. Nessuna delega può essere at-
tribuita ai componenti del Consiglio Direttivo.

3. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mez-
zi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrisponden-
za o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità

dell'associato che partecipa e vota.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.

5. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, deve essere convocata quando il Presidente o tre componenti del Consiglio Direttivo o 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto ne ravvisa la necessità.

6. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.

7. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

8. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'ODV. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 11

Assemblea ordinaria dei Soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.
3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017;
 - b. discute ed approva i programmi di attività;
 - c. elegge tra i Soci i componenti del Consiglio Direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;
 - d. nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, stabilendone l'eventuale compenso nel caso che i revisori siano esterni all'ODV;
 - e. nomina e revoca l'organo di controllo;
 - f. elegge e revoca i componenti del Collegio dei Probiviri;
 - g. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - h. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - i. ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio Direttivo di-

missionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

j. approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

k. delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari;

l. delibera sull'esclusione dei Soci;

m. delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo ed attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;

n. delibera sui ricorsi in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

o. delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;

p. determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 4 comma 6 dello Statuto;

q. approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;

r. delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Statuto.

5. Ogni Assemblea si apre con la nomina di un segretario che redigerà il verbale.

6. Le deliberazioni assembleari devono essere rese note agli associati

ed inserite nel Libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 12

Assemblea straordinaria dei Soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 10.
2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.
3. L'Assemblea straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dell'atto costitutivo o dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 13

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 fino ad un massimo di 7 consiglieri scelti fra i Soci in regola con le quote Sociali, che durano in carica 3 anni e sono rieleggibili fino a un massimo di 5 mandati consecutivi, salvo il caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: in questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
2. L'Assemblea che procede alla elezione determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.
3. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere, il Segretario. Essi decadono quando decade il Consiglio Direttivo.
4. Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle

spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione del patrimonio dell'ODV; rilascia quietanze; cura la tenuta del Libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo; provvede ad operazioni bancarie attive e passive preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

5. Il Segretario compila e tiene aggiornato il Libro dei Soci; provvede alla corrispondenza; organizza le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; redige i verbali del Consiglio Direttivo; coordina le attività amministrative ed economiche dell'Associazione.

6. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio direttivo. In caso di mancanza od esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

7. Nel caso in cui decada oltre la metà dei componenti del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

8. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

9. Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi

quelli che la legge e lo Statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- a. attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- b. redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 117/2017 e s.m.i.;
- c. delibera sulle domande di nuove adesioni;
- d. sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei Soci;
- e. sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote Sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari;
- f. propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Statuto;
- g. ha facoltà di costituire Comitati e Commissioni tecniche di lavoro, a cui partecipano gli associati o esperti anche non Soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

10. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un componente eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

11. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni 2 mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 3 componenti.

12. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, almeno con 3 (tre) giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

13. I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione devono essere conservati agli atti presso la sede dell'Associazione.

14. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

15. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

16. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al precedente comma 15 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 14

Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno a maggioranza dei consiglieri.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; compie gli atti giuridici che impegnano l'Associazione; ha la facoltà di aprire conti correnti bancari e/o postali per conto dell'ODV e dare delega a terzi; nomina procuratori nelle liti attive o passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi grado di giurisdizione; nomina rappresentanti dell'Associazione in occasione di in-

contri con le istituzioni e gli enti locali; rilascia quietanza liberatoria delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate dall'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci.

3. In caso di assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 15

Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità.

2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito.

3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia

un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.lgs 117/2017 e s.m.i. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

5. L'organo di controllo dura in carica 3 (tre) anni e può essere rinominato fino a 5 (cinque) volte consecutive.

6. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni Sociali o su determinati temi .

Art. 16

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.

2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i componenti del Consiglio Direttivo.

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre componenti effettivi e da due

supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi componenti effettivi.

4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 3 anni e può essere rinominato fino a 5 volte consecutive.

5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri

1. Qualora si reputi necessario, viene istituito da parte dell'Assemblea il Collegio dei Probiviri, che arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'ODV e riguardanti uno o più Soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

2. Il Collegio dei Probiviri è composto da tre componenti eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

3. Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal componente più anziano.

4. Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure di cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

5. Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano pre-

senti almeno due dei suoi componenti.

Art. 18

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs n. 117 del 3 luglio 2017.

2. In caso di scioglimento ovvero estinzione dell'ODV, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D. Lgs n. 117/2017), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. .

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

Art. 19

Norme finali

1. Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del DPR 361/2000 e del D.lgs

117/2017 e s.m.i e relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

F.ti: Gabriele PIOVANO

Francesco PIGLIONE Notaio

COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE
si rilascia per uso~~CONSENTITO DALLA LEGGE~~....
Torino, li - 9 OTTOBRE 2019

